

Prot. 32/2016/FC/gb

Bologna, 25 gennaio 2016

Alla c.a. di

Presidenti Territoriali
UISP Emilia-Romagna

Amministratori Territoriali
UISP Emilia-Romagna

**Responsabili Assistenza affiliate
dei Comitati Territoriali**
UISP Emilia-Romagna

Modello Eas: problematiche e contenzioso.

Ritengo opportuno tornare sul Modello EAS considerati ancora i dubbi emersi rispetto all'obbligatorietà, o meno, dell'onere di trasmissione in capo alle associazioni sportive dilettantistiche e alle modalità di compilazione semplificata.

Le associazioni sportive sono tenute a trasmettere il Modello EAS?

L'Agenzia delle Entrate del Piemonte ha affermato l'insussistenza dell'onere quando l'associazione abbia solo codice fiscale.

In tal senso si sono espressi nella Guida che trovate alla pagina

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guid e+Fiscali/Guide+Regionali/Associazioni+sportive+dilettantistiche/GUIDA+ASD_ver1.pdf.

Di diverso avviso in realtà è stata l'Agenzia delle Entrate Nazionale con la **Circolare n.12 del 9 aprile 2009**, laddove scrive:

"Il comma 3-bis dell'art. 30 esonera dall'onere della trasmissione dei dati e delle notizie rilevanti sotto il profilo fiscale gli enti associativi dilettantistici in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che non svolgono attività commerciale. Sono, per converso, tenute all'invio dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali, secondo le modalità precisate nel paragrafo 1.3, le associazioni sportive dilettantistiche che, oltre all'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni (ad es. somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi.

L'onere della comunicazione dei dati grava anche sulle associazioni che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del TUIR e dell'articolo 4 del DPR n. 633 del 1972" (si tratta, per intenderci, dei corrispettivi per partecipare ai corsi di nuoto o per iscriversi al torneo di tennis).

Tale interpretazione è stata da ultimo adottata dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con la sentenza 7/2016 che ha negato l'applicazione delle agevolazioni fiscali ad una associazione con solo codice fiscale che aveva omissso la presentazione del Modello EAS.

Ne consegue che **le sole associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI esonerate dall'obbligo di trasmissione del Modello EAS sono:**

- 1) le associazioni con solo codice fiscale che percepiscono esclusivamente le quote di adesioni dei soci (*indifferenziate per tutti e non legate quindi alla fruizione di specifici servizi*) ed eventuali contributi liberali;
- 2) le associazioni che siano iscritte nell'anagrafe delle ONLUS;
- 3) le associazioni che siano iscritte anche nel registro delle Organizzazioni di volontariato (e non percepiscano introiti diversi da quelli indicati dall'articolo 5 della Legge 266/1999 e dal DM 25/5/1995).

Le associazioni sportive dilettantistiche devono trasmettere il Modello EAS in forma integrale o semplificata?

Mi segnalano da Rimini che una funzionaria della locale Agenzia delle Entrate chiederebbe la compilazione integrale del Modello EAS per le asd e ssd.

Vi ricordo invece che se si tratta di organizzazioni iscritte al Registro CONI le stesse compilano il modello in forma semplificata, nello specifico, oltre all'anagrafica dell'associazione e del legale rappresentante, devono compilare esclusivamente i seguenti campi: 4-5-6-20-25-26.

Qualora ci si avvalga dell'assistenza dell'Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica del Modello può pertanto essere utile indicare alle affiliate di:

- 1) ricordare agli uffici che le asd/ssd sono ammesse alla trasmissione del Modello in forma semplificata come indicato dall'Agenzia delle Entrate con la **Circolare n.45 del 29 ottobre 2009**;
- 2) eventualmente presentarsi con il documento attestante l'iscrizione nel Registro CONI;
- 3) chiedere appuntamento esclusivamente ai referenti dell'Agenzia delle Entrate indicati nel documento allegato che dovrebbero essere formati rispetto alle caratteristiche di questo adempimento.

Si ricorda infine che le associazione e società sportive possono effettuare la trasmissione telematica del Modello EAS anche avvalendosi di professionisti abilitati, assistenza che offre anche Arsea srl.

Dott.ssa Francesca Colecchia
Responsabile Servizio Consulenze
Arsea s.r.l.